

**REGOLAMENTO DEI
SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI COLLE UMBERTO**

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI SOCIALI DEL
COMUNE DI COLLE UMBERTO**

**Titolo I
Norme generali**

Articolo 1

1. Il Comune di Colle Umberto disciplina con il presente regolamento gli interventi in materia socio-assistenziale di sua competenza che gli sono attribuiti, dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale.

**Articolo 2
(finalità e principi)**

1. Il Comune di Colle Umberto concorre con i propri interventi alla promozione dell'autonomia del nucleo familiare (anche composto da una sola persona) attivando le risorse dei membri del nucleo stesso, parenti ed ambientali della comunità locale e sviluppando nuove forme di solidarietà sociale.

**Articolo 3
(destinatari)**

1. Possono essere destinatari dei benefici del presente regolamento tutti i cittadini residenti nel Comune che possiedano i requisiti stabiliti per accedere ai singoli servizi.
2. Possono altresì usufruire dei servizi socio-assistenziali i cittadini residenti da meno di due anni per i quali risulti dagli accertamenti lo stato di impellente necessità.
3. E' fatta salva la possibilità' del Comune di Colle Umberto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza o di domicilio di soccorso.
4. Il Comune di Colle Umberto può inoltre vincolare l'attuazione dell'intervento , o la sua prosecuzione alla assunzione di impegno di spesa da parte del comune di cui al comma precedente .
5. Per gli stranieri e gli apolidi si fa riferimento alla legislazione vigente .

**Articolo 4
(Competenza)**

1. I provvedimenti di concessione dei benefici previsti dal regolamento sono adottati dalla Giunta nel rispetto dei criteri e dei limiti contenuti nel presente regolamento .
2. La Giunta Comunale si avvale, per l'istruttoria del procedimento, del Servizio Sociale del Comune.

Titolo II **Iter Procedimento**

Articolo 5 (Modalità' di presentazione della domanda)

1. La domanda di ammissione alla fruizione dei servizi va redatta personalmente dal richiedente come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà su apposito modulo relativo al tipo di prestazione richiesta e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune anche per il tramite del Servizio Sociale del Comune.
2. Essa deve contenere i seguenti dati:
 - generalità del richiedente;
 - stato famiglia o autocertificazione;
 - codice fiscale;
 - indicazioni del medico di base;
 - indicazioni di ogni entrata percepita a qualunque titolo e di qualunque natura;
 - indicazione situazione alloggiativa;
3. Per interventi particolari oltre alla suddetta potrà essere richiesta la seguente documentazione:
 - cartelle cliniche o certificati medici comprovanti le condizioni di salute;
 - prescrizioni mediche per particolari necessità non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
 - eventuali certificati rilasciati da competenti autorità attestanti la condizioni particolari per la quale si richiede il servizio.
4. L'utente inoltre dovrà indicare l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e eventualmente altri documenti che il Servizio Sociale del Comune riterrà opportuni per la conoscenza del caso.
5. La domanda può altresì essere presentata dai Servizi Sociali su delega del richiedente per motivata impossibilità od opportunità che dovrà comunque essere giustificata.
6. L'Amministrazione Comunale, attraverso il funzionario istruttore la pratica può richiedere ulteriori informazioni e, anche con ausilio di altri uffici od enti, verificare le dichiarazioni prodotte.

Articolo 6 (Tempi procedurali)

1. Alla domanda presentata dovrà venire data risposta entro 30 giorni decorrenti dalla domanda di presentazione della stessa .
2. Detto termine e' da ritenersi sospeso in presenza di una richiesta di integrazione della documentazione, sino al' avvenuta presentazione della stessa.
3. La data d'inizio del procedimento decorre dal ricevimento della domanda da parte del protocollo.
4. Il protocollo deve trasmettere entro 4 giorni lavorativi al servizio sociale la domanda ricevuta.
5. Oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda in assenza di risposta da parte del richiedente la richiesta si ritiene nulla .
6. Sara' cura del servizio sociale inviare la richiedente copia del' atto di diniego o di accoglimento .

7. Al richiedente deve essere data comunicazione dell'inizio del procedimento e indicazione del funzionamento responsabile dello stesso.
8. In qualsiasi momento l'utente può richiedere informazioni sulla pratica in corso.

Articolo 7
(Istruzioni della pratica)

1. La pratica per i servizi di assistenza sociale viene istruita dal Servizio Sociale del Comune il quale:
 - esegue gli accertamenti del caso sia in forma diretta che indiretta;
 - verifica la presenza dei requisiti;
 - prospetta un piano di intervento dove richiesto, in accordo con gli altri servizi o enti erogatori di servizi pubblici o privati cointeressati o coinvolti;
 - esprime un parere obbligatorio.

Articolo 8
(Accesso agli atti e alle informazioni)

1. L'accesso agli atti e alle informazioni e' disciplinato da apposito regolamento comunale nel rispetto della vigente normativa di legge.
2. Le informazioni sulla procedura amministrativa dei benefici in materia di assistenza sono di libero accesso.

Titolo III
Intervento Socio-Assistenziali

Capo I
Articolo 9
(Servizi socio-assistenziali)

1. I servizi socio-assistenziali prestati dal Comune sono i seguenti :
 - a) trasporti e mensa per le scuole dell'obbligo;
 - b) affidamenti etero familiari e familiari di minori;
 - c) affidamento al Servizio Sociale di minori ed adulti soggetti a provvedimenti della autorità giudiziaria;
 - d) ospitalità semi-convittuale e convittuale di minori presso strutture educativo assistenziali;
 - e) interventi per favorire l'integrazione sociale dei cittadini portatori di handicap e dei minori e delle loro famiglie;
 - g) assistenza economica;
 - f) soggiorno vacanza in favore di anziani , inabili , portatori di handicap e minori;
 - h) assistenza abitativa;
 - i) assistenza domiciliare;
 - l) attività di centri sociali;
 - m) ospitalità di anziani presso residenza di assistenza sanitaria e sociale;
 - n) ospitalità di anziani presso strutture per autosufficienti.
2. In relazione a iniziative comunali potranno essere attivati ulteriori servizi quali :
 - a) asili nido ;
 - b) centri diurni ;

- d) borse di lavoro ;
- e) altri servizi (in relazione a disposizioni e nuove norme legislative e nazionali o regionali) i quali dopo opportuna sperimentazione dovranno essere inseriti nel presente articolo.

Capo II

(Trasporti per le scuole materne e dell'obbligo e mensa per le scuole dell'obbligo)

Articolo 10

1. La Giunta Comunale predispone i servizi di trasporto e di mensa a favore dei minori frequentanti la scuola materna dell'obbligo stabilendo le quote di compartecipazione dell'utenza .
2. Per il calcolo delle quote la Giunta Comunale terrà conto dei costi relativi ai servizi e della necessaria percentuale di copertura dei costi disposta dalla vigente normativa .
3. La Giunta Comunale aggiorna periodicamente la percentuale delle quote di compartecipazione seguendo i seguenti criteri:
 - 1) primo figlio 100% quota di compartecipazione definita dalla giunta ;
 - 2) secondo figlio 50% della quota di compartecipazione prevista per il primo figlio;
 - 3) terzo figlio esenzione completa.
4. L' eventuale riduzione a favore di coloro che a causa di malattie superiori a un mese non usufruiscono o usufruiscono parzialmente del servizio verrà determinata con provvedimento della Giunta in base alle domande pervenute.
5. In particolari situazioni in cui il nucleo familiare dispone di insufficienti risorse e manifesta un evidente disagio, potrà darsi luogo all'esonero parziale o totale dalla quota di compartecipazione per un periodo temporaneo.

Articolo 11

(Libri di testo)

1. Potranno essere erogati, con determinazione della Giunta, contributi economici nelle situazioni in cui il nucleo familiare dispone di insufficienti risorse per l'acquisto dei testi scolastici per la scuola dell'obbligo.

Capo III

affidamenti familiari ai minori

Articolo 12

(affidamento familiare dei minori)

1. Alle famiglie affidatarie di minori viene corrisposta da parte dell'Amministrazione Comunale una sovvenzione socio-assistenziale a titolo di indennizzo di entità non inferiore alla pensione minima sociale erogata dall'INPS e non superiore al 170% della stessa.
2. Tale sovvenzione può essere ulteriormente integrata in caso di minori con situazioni socio- sanitarie particolarmente complesse e gravi sino ad un massimo pari a quattro volte la cifra minima.

3. La Giunta Comunale provvede a stipulare per ogni minore in affidamento eterofamigliare o familiare una idonea polizza assicurativa che copra i danni che lo stesso può causare a terzi, considerando i terzi anche i membri della famiglia affidataria, nonché per i danni che egli stesso può subire.

4. Per il minore in affidamento la Giunta Comunale viene autorizzata alla stipula di ulteriori polizze assicurative o altre forme di previdenza al fine che il minore, al compimento del 18esimo anno, possa disporre di risorse economiche tali da permettergli il proseguimento degli studi oppure sostenere l'organizzazione di una sua autonomia.

Capo IV Affidamento al Servizio Sociale

Articolo 13 (Affidamento di minori al Servizio Sociale)

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria affidi al Sindaco cittadini minorenni, la loro cura e gli interventi necessari sono attuati ad Servizio Sociale del Comune.

2. Il funzionario delegato , (individuato dalla giunta comunale con le modalità e secondo le procedure di cui al regolamento di contabilità, relativamente alla fattispecie di cui al presente articolo) e' autorizzato ad erogare per motivi di necessita' dimostrati e comprovati su presa dall'atto della Giunta, ed urgenza fino ad una somma massima mensile di £ 500.000 per ogni singolo caso.

3.L'erogazione di cui al presente articolo non escluse la fruizione in contemporanea di altri servizi socio-assistenziali.

Articolo 14 (Affidamento in prova al Servizio Sociale)

1.In relazione all'affidamento in prova al Servizio Sociale i persone soggette a pene detentive; il funzionario delegato, su proposta del Servizio Sociale del Comune può erogare contributi economici , per necessita' urgenti e motivate , di entità pari alla somma indicata nel' art. 13 del presente regolamento e con gli stessi vincoli.

Capo V Ospitalità di minori presso strutture

Articolo15 (Semiconvitto per minori)

1. Per favorire la crescita armoniosa dei minori e per evitare l'allontanamento degli stessi dalla famiglia e dal loro ambiente e' previsto il collocamento semi convittuale presso istituti educativo-assistenziale per il periodo dell'anno scolastico e/o solare.

2. Potranno essere ammessi a fruire del servizio i minori il cui reddito familiare non sia superiore a L.55.000.000 lorde per un numero di tre persone, maggiorando di L. 6.300.000 per ogni altro familiare in più fino a cinque e di L. 4.300.000 in più per ogni familiare oltre il quinto .

3. Per ogni eventuale familiare presente nel nucleo il quale sia non autosufficiente e necessiti di assistenza continuativa viene assegnata una riduzione per il calcolo del reddito lordo pari a lit. 18.000.000 annui .
4. La giunta comunale potrà provvedere periodicamente ad aggiornare le quote suindicate nel limite massimo della variazione della inflazione riscontrata su base annua dell'ISTAT .
5. Le spese di mantenimento possono essere a parziale o totale carico della amministrazione comunale fatto salvo quanto disposto dall'art.58 del presente regolamento.

Articolo 16
(inserimento in convitto di minori)

1. Per l'inserimento in strutture residenziali dei minori si fa espresso richiamo da quanto disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali in materia .
2. Tali inserimenti sono previsti
 - a) quando sono disposti dal tribunale dei minorenni
 - b) su proposta del servizio sociale del comune
3. L'inserimento in strutture residenziali, nelle modalità previste dal secondo comma del presente articolo , avviene indipendentemente dal reddito familiare.
4. L'inserimento può venire altresì richiesto dal nucleo familiare .
5. Per gli inserimenti in strutture residenziali di minori si applicano le disposizioni nel quinto comma dell' art. 16 del presente regolamento.

Articolo 17
(Centri estivi)

1. Il Comune può organizzare annualmente attività ricreative denominate centri estivi rivolti a ragazzi della scuola dell'obbligo nel periodo delle vacanze estive.
2. Potranno essere strumentali le condizioni con il privato sociale .
3. La modalità di compartecipazione spetta alla giunta in base alla disponibilità di bilancio e sarà determinata in relazione al periodo di partecipazione individuale.

Articolo 18
(Facilitazione per la partecipazione a pubbliche manifestazioni)

1. Al fine di favorire l'integrazione sociale di cittadini portatori di handicap e minori in situazioni a rischio, nonché dalle loro famiglie, l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere la disponibilità di un adeguato numero di posti riservati ai suddetti cittadini in occasioni di pubbliche manifestazioni culturali, sportive o ricreative che vengono organizzate nel territorio o alle quali l'Amministrazione Comunale aderisce in qualsiasi forma.
2. Altresì dovranno essere previsti idonei spazi per facilitare l'accesso alle persone disabili nonché per le carrozzelle e ausili simili.

Capo VI
Soggiorno Vacanza

Articolo 19
(Soggiorni Vacanza)

1. Possono ammessi a fruire del servizio:
 - a) i minori;
 - b) gli anziani di età' superiore ai 60 anni se uomini e 55 se donne;
 - c) gli inabili di qualsiasi età' nonché i pensionati di qualsiasi età'.
2. Nel caso in cui il numero dei richiedenti ecceda il numero massimo compatibile con la disponibilità di bilancio stabilito l'esclusione dalla fruizione sarà determinato dalla giunta comunale sulla base di una relazione del servizio sociale in cui saranno evidenziate in ordine di priorità le necessità dei singoli richiedenti.
3. L'intervento a favore dei disabili e dei portatori di handicap dovrà essere valutato in concerto con gli enti, pubblici o privati , che hanno competenza in materia o che forniscono servizi specialistici all'utente richiedente .
4. Il concerto dovrà vertere sugli aspetti tecnici, a livello di Servizio Sociale, e sull'onere della spesa in relazione alle rispettive competenze e deleghe.
5. I cittadini possono beneficiare di una contribuzione economica per fruire del servizio di soggiorno vacanza sia presso sia presso la gestione esercitata dall'Amministrazione Comunale o da altri enti pubblici sia presso la gestione di privati.

Articolo 20
(Soggiorno vacanza gestiti da privati)

1. La Giunta Comunale può ammettere alla fruizione delle agevolazioni i partecipanti a soggiorno vacanza organizzati con gestioni private convenzionate con l'Ente Comunale .
2. Possono essere ammesse a convenzione le gestioni private che presentano domanda indicando le caratteristiche, le date e le clausole i termini ed i prezzi del loro servizio ed abbiamo i seguenti requisiti:
 - a) essere prive di fini di lucro
 - b) essere indirizzate a scopi sociali.

Articolo 21
(Entità delle agevolazioni)

1. La giunta comunale stabilisce annualmente le quote di compartecipazione per i partecipanti a soggiorni vacanza previa individuazione di fasce di reddito .
2. Si intende per reddito del nucleo familiare il reddito comprensivo di qualsiasi entrata a qualsiasi titolo .
3. In relazioni alle gestioni private convenzionate l'Amministrazione Comunale interverrà con un contributo rapportato con parametri di cui sopra al costo del servizio gestito direttamente dal Comune.
4. Per l'anno in corso si applicano le quote di compartecipazione di cui alla tabella

“A” allagata al presenta regolamento.

Capo VII Assistenza Economica

Articolo 22 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dell'assistenza economica i nuclei famigliari anche mononucleari che possiedono un reddito medio mensile non superiore ai livelli definiti di “minimo vitale “ che annualmente la giunta , comunale individuerà sulla base dei seguenti criteri:

a) entità delle risorse mensili necessarie al soddisfacimento dei bisogni vitali di una persona (d'ora in poi definito parametro base); per l'anno in corso tale parametro e' indicato nella tabella “C” .

b) coefficiente scalari in base al numero dei componenti del nucleo:

1 membro = MINIMA INPS = pari al parametro base

2 membri = parametro base + dal 28% al 34% della minima INPS

3 membri = parametro base + dal 56% al 63% della minima INPS

4 membri = parametro base + dal 98% al 108% della minima INPS

5 membri = parametro base + dal 135% al 145% della minima INPS

6 membri = parametro base + dal 160% al 175% della minima INPS

7 membri = parametro base + dal 190% al 205% della minima INPS

dal 10% al 15% per ogni membro in più oltre al settimo.

c) calcolo del reddito considerando tutte le entrate di qualsiasi natura e a qualsiasi tipo di ogni singolo componente il nucleo famigliare anche se non soggetta a tassazione sottraendo :

- eventuale canone di locazione abitativa documentato;

- spese per manutenzione ordinaria della casa di abitazione nel limite stabilito attualmente dalla giunta comunale. (Per l'anno in corso tale limite viene quantificato in L. 2.000.000). Tale agevolazione, va applicata sia ai titolari di diritti reali che ai locatori.

- spese documentate per la copertura di servizi pubblici indispensabili (acqua potabile, energia elettrica, gas ecc.);

- eventuali spese documentate per la copertura di particolari bisogni anche di ordine sanitario non totalmente usufruibili presso pubbliche strutture.

2. Ogni erogazione e comunque vincolata alla non esistenza di eventuali obbligati agli alimenti ai sensi dell'articolo 433cc.o alla loro impossibilita' di assistere economicamente il richiedente .

3. Dal beneficio sono comunque esclusi i proprietari o usufruttuari di beni immobili diversi dalla casa di abitazione.

4. Per l'anno in corso si applicano i parametri definiti nella tabelle “C” alleata al presente Regolamento.

Articolo 23 (Limiti al beneficio)

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare , va tenuto conto non soltanto il reddito effettivo con il procedimento di cui all'art.22 del

presente regolamento ma anche di eventuale agevolazioni concesse sulle tariffe per l'utilizzo dei servizi a domanda individuale.

Articolo 24 (Eccezioni)

1. Possono altresì essere ammessi al beneficio, in virtù di una grave situazione contingente e su proposta del servizio sociale, i nuclei famigliari di qualsiasi età che presentino condizioni reddituali eccedenti i parametri di cui all'art. 23 del presente regolamento purché il loro importo non superi la soglia determinata dalla giunta comunale annualmente e stabilita per l'anno in corso secondo i parametri indicati nella tabella "C".

Articolo 25 (Compartecipazione ai costi dei progetti di assistenza da parte dei nuclei famigliari con persone portatrici di handicap di età compresa fra i 0 e 65 anni)

1. Ai nuclei famigliari nei quali vi sia la presenza di persone portatrici di handicap di età compresa fra 0 e 65 anni vengono garantiti i servizi atti a permettere la piena integrazione sociale e la fruizione delle cure idonee a garantire migliori condizioni di salute ovvero al miglioramento e al mantenimento delle capacità acquisite in particolare :

a) assistenza sociale, comprese le attività collegate agli studi quali gite e visite guidate, fino al termine della scuola dell'obbligo.

b) progetti per l'assistenza domiciliare, per il sostegno alle attività terapeutiche e di socializzazione, nonché altri interventi necessari al superamento di difficoltà che possono impedire l'autonomia del portatore di handicap.

2. I progetti per la fruizione dei servizi di cui al comma precedente devono essere redatti da un idoneo servizio specialistico, sia pubblico che privato.

Articolo 26 (Tipologia degli interventi)

1. Il Comune garantisce l'assistenza economica nelle seguenti forme :

a) assistenza economica diretta ordinaria;

b) assistenza economica diretta straordinaria (una tantum);

c) contributo erogato - titolo di prestito;

d) assistenza economica indiretta, su delega o in convenzione con altri enti, su delega o in convezione con altri Enti dotati di fondi propri.

Articolo 27 (Assistenza economica diretta ordinaria e straordinaria)

1. L'assistenza economica diretta ordinaria consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno, o al nucleo famigliare interessato, integrazioni al reddito percepito qualora questo non raggiunga la soglia del minimo vitale di cui all'art. 23.

2. Possono essere effettuati interventi straordinari di natura economica nei seguenti casi :

a) necessita' di carattere eccezionale anche di natura sanitaria laddove non

- coperte dal servizio sanitario nazionale;
- b) sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute precarie a seguito di eventi gravi e imprevedibili;
 - c) reinserimento nel tessuto sociale di persone emarginate o che provengono da esperienze emarginanti;
 - d) forniture per la casa o per i servizi di rilevante importanza quali riscaldamento approvvigionamenti idrici ecc.;
 - e) copertura di altri bisogni atipici che debbono essere di volta in volta considerati e che possono manifestare come emergenza non prevedibile.

Articolo 28
(Contributo a titolo di prestito)

1. Il Comune eroga a titolo di prestito somme in denaro senza interessi nei casi di situazioni transitorie e gravi di precarietà economica.
2. La concessione in prestito e' vincolate alla verifica dell'effettiva sussistenza della precarietà dichiarata.

Articolo 29
(Assistenza economica indiretta)

1. In relazione alla legislazione vigente, a fronte di erogazione economiche previste per determinate categorie con gestione attribuita ad appositi Enti o Consorzi , l'Amministrazione Comunale promuove l'informazione tra i cittadini e fornisce attraverso il Servizio Sociale il supporto necessario per l'espletamento delle relative pratiche.
2. In assenza di disposizione legislativa nazionali o regionali , il comune puo' richiedere a tali Enti o Consorzi la stipula di convenzione al fine di contribuire un modo ripartito ai costi richiesti dagli interventi a favore di talune categorie di utenti .
3. Tali Enti o Consorzi, nel richiedere interventi economici integrativi da parte del comune a favore di utenti rientrati nelle categorie di loro competenza, devono presentare regolari bilanci e motivare le loro richieste.

Articolo 30
(Modalità di erogazione)

1. I contributi economici vengono assegnati con delibere dalla Giunta Comunale e possono essere erogate nelle seguenti forme:
 - a) assegnazione in denaro in soluzione unica o periodica;
 - b) assegnazione di buoni qualora il soggetto, su parere del servizio sociale , non sia in grado di gestire i propri redditi con la diligenza del buon padre di famiglia . In tale fattispecie puo' venire previsto:
 - il pagamento d'ufficio di bollette relative ad affitto, gas, energia , acqua , ecc.
 - la somministrazione di buono spesa da utilizzare presso ditte convenzionate per acquisto di generi alimentari o materiale di necessità;
 - la fornitura di altri beni.
2. Nel caso di erogazione periodiche dovrà venire specificato nella proposta del servizio in base e nell'apposita delibera di assegnazione il tempo massimo di fruizione, il quale non potrà superare il periodo di un anno.

Capo IX
Assistenza abitativa

Articolo 31
(Casa albergo Comunale per anziani)

1. La destinazione primaria della struttura edilizia del centro e' quella di fornire una adeguata risorsa abitativa agli anziani che , per varie ragioni , ne siano sprovvisti .
2. In tale senso , avuto in riguardo alla gamma dei servizi richiesti, la struttura viene ripartita in aree funzionali , cosi' come di seguito indicato :
 - a) area abitativa: destinata ad ospiti (singoli, coppie, nuclei famigliari autosufficienti e non);
 - b) area dei servizi sociali: e' costituita dai locali da abitare a varie funzioni sociale (riunioni degli utenti di associazioni di rappresentanze, di cittadini, ecc.) e da un punto di ritrovo (refezione, soggiorno, tv).

Articolo 32
(Requisiti)

1. Il Comune può assegnare con delibera di Giunta gli alloggi di sua proprietà che intende destinare a scopo assistenziale a persone che abbiano i seguenti requisiti :
 - a) siano residenti o abbiano il domicilio di soccorso nel Comune o, nel caso di lavori emigrati, lo avessero prima del loro espatrio per ragioni di lavoro, oppure siano regolarmente assunti presso aziende con sede nel Comune alla data di presentazione della domanda.

Articolo 33
(Composizioni del nucleo famigliare)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare quello individuato e certificato dall'Ufficio Anagrafe del Comune o autocertificazione dell'utente.

Articolo 34
(Documenti aggiuntivi da presentare)

1. I richiedenti dovranno produrre la domanda su apposito modulo indicante tutti i dati previsti dall' art. 5 del presente regolamento ed allegare tutti quei documenti che si ritiene possano dare motivo di precedenza nell'assegnazione dell'alloggio secondo i criteri del successivo articolo, nonché le dichiarazioni inerenti la disponibilità di beni finanziari o immobiliari .
2. Tali documenti potranno essere prodotti in copia all'atto della domanda e presentati in originale o in copia autentica su richiesta del servizio sociale prima che la giunta comunale adotti la delibera di assegnazione .

Articolo 35
(Punteggi)

1. Per l'assegnazione degli alloggi viene determinata una apposita graduatoria in

base alle condizioni realmente accertate dei richiedenti .

2. La graduatoria viene definita attribuendo il punteggio secondo i seguenti criteri :

- a) se abitanti in abitazione dichiarate inabitabili a sensi di leggepunti 5
- b) se coabitate con altro membro del nucleo familiarepunti 1
- c) in presenza di provvedimento di sfratto esecutivo oppure di un provvedimento di sgombrato adottato dalla competente autorità'.....punti 6
- d) se fruiscono di un intero reddito annuo complessivo per l'intero nucleo familiare inferiore al limite stabilito annualmente dalla giunta comunalepunti da 3 a 5
- e) in relazione alla presenza del nucleo di persone invalide o portatrici di handicap:
 - a) inv. 100% con indennità di accompagnamentopunti 5
 - b) inv. 100%.....punti 4
 - c) inv. 45%.....punti 2

3. In relazione a particolari ed ulteriori bisogni attestati dal Servizio Sociale e in alcun modo compresi tra quelli oggetto di valutazione ai precedenti puntipunti da 1 a 7

Il punteggio e' attribuito dallo stesso Servizio Sociale .

4. I punteggi predetti sono tutti cumulabili .

Articolo 36

(Commissione Esaminatrice)

1. La graduatoria e' formulata dalla commissione consiliare avente competenza in materia dei Servizi Sociali se, e in quanto esistente, (integrata, con solo voto consultivo dell'assistente sociale del Servizio Sociale).

2. La commissione deve essere formata dall'Assessore ai Servizi Sociali, membro di diritto che la presiede;

3. Da quattro membri indicati nell'ambito del Consiglio Comunale, di cui due espressi dalla maggioranza e due dalla minoranza, più due rappresentanti dell'Associazione Anziani.

4. La Giunta Comunale può modificare la graduatoria stabilita dalla commissione solo in presenza di vizi di legittimità della proposta.

Articolo 37

(Assegnazione alloggi)

1. La Giunta Comunale dispone con propria delibera l'assegnazione degli obblighi disponibili .

2. L'assegnazione viene comunicata ai destinatari con raccomandata con ricevuta di ritorno o con notifica da parte dei Messaggeri Comunali.

3. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli aventi diritto devono trasmettere l'accettazione dell'assegnazione stessa, pena la decadenza.

4. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario e dai suoi familiari entro 30 giorni dalla notifica, salvo proroga concessa dal Sindaco su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine previsto. L'inosservanza dell'obbligo di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

Articolo 38
(Annullamento dell'assegnazione)

1. Qualora l'assegnazione sia stata affettata sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione falsa, ovvero in violazioni delle norme vigenti, la Giunta Comunale annulla l'assegnazione.

Articolo 39
(Cambio dell'alloggio)

1. L'assegnatario può richiedere in cambio dell'alloggio assegnato con altro alloggio resosi disponibile .
2. La decisione spetta alla Giunta Comunale, previo parere del Servizio Sociale.

Articolo 40
(Decesso o modificazione del nucleo assegnatario)

1. In caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono volontario dell'alloggio questo rimane a disposizione dei membri del nucleo superstiti i quali devono inoltrare entro 60 giorni una richiesta di convalida dell'assegnazione.
2. Qualora sopravvenga una modifica in relazione a separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili , le persone conviventi che intendono rimanere nell'alloggio o a favore delle quali si e' espresso il giudice, devono inoltrare, entro 15 giorni dalla data della scadenza, richiesta di convalida dall'assegnazione e la modifica del contratto .
3. Sulla richiesta di convalida decide la giunta comunale previo parere del Servizio Sociale.

Articolo 41
(Revoca dell'assegnazione)

1. La Giunta Comunale dispone in qualsiasi momento, previo parere conforme della commissione di cui all'art. 34, la revoca assegnazione per i quali :

- a) siano diventati titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Nel caso di proprietà dell'alloggio inadeguato, entro 6 mesi l'assegnatario deve provvedere alla sua alienazione;
- b) abbia abbandonato per oltre 3 mesi la sua abitazione senza preventiva autorizzazione del Sindaco il quale può concederla solo per gravi o particolari motivi;
- c) abbia assegnato a terzi l'alloggio o ospitato persone per periodi superiori di 3 mesi senza autorizzazione del Sindaco;
- d) vi sia stata una modificazione nella composizione del nucleo familiare tale da far venire meno alcuni requisiti per i quali era stato assegnato un più alto punteggio;
- e) vengano a godere di redditi continuativi superiore al limite fissato per accedere a questo servizio;

- f) abbiano usato per scopi illeciti l'alloggio;
- g) abbiano rinunciato senza giustificato motivo ad avere in locazione un alloggio adeguato reperito nel libero mercato.

Articolo 42
(Oneri a carico dell'assegnatario)

1. L'assegnatario deve provvedere al pagamento delle spese per l'energia elettrica, l'acqua potabile ed alla tassa per i rifiuti solidi urbani nonché di tutte le spese di ordinaria amministrazione che gravano sull'alloggio .
2. Tali spese vengono specificatamente indicate nella libera di assegnazione e il loro ammontare può' essere soggetto a conguaglio finale in relazione alle variazioni dei prezzi di mercato .
3. La Giunta Comunale può' autorizzare interventi assistenziali a riduzione delle spese per l'alloggio in relazione a obiettive situazioni di necessità su parere del Servizio Sociale.

Capo ~~IX~~
Assistenza domiciliare

Articolare 43
(Descrizione attività)

1. Il servizio di assistenza domiciliare attua una serie di prestazioni di tipo domestico e psico sociale avente l'obiettivo di evitare l'allontanamento dei cittadini in caso di bisogno dal loro ambiente familiare e di aiutare i nuclei famigliari nel prestare idonee cure ai componenti in stato di necessità.
2. Le prestazioni offerte dal servizio domiciliare sono le seguenti:
 - a) aiuto domestico, cura ed igiene della persona;
 - b) assistenza e sostegno per il governo della casa;
 - c) lavaggio e stiratura della biancheria;
 - d) spese e rifornimenti anche farmaceutici;
 - e) preparazione e fornitura di pasti caldi;
 - f) trasporto e accompagnamento di persone;
 - g) disbrigo di pratiche anche di natura economica;
 - h) somministrazione farmaci prescritti dal medico;
 - i) assistenza e sostegno per il tempo libero e per attività educative e/o ricreative;
 - l) interventi di emergenza.
3. Il Servizio Sociale può inoltre individuare ulteriori forme di aiuto alla persona ritenute opportune ed idonee ad affrontare stati di necessità contingenti e non prevedibili che possono realizzarsi nella popolazione.

Articolo 44
(Compartecipazione alla spesa)

1. La Giunta Comunale stabilisce fasce di reddito e livelli di quote di compartecipazione dell'utenza fatte salve le competenze del Consiglio Comunale in materia di tariffe.
2. Per l'anno in corso si applicano le tariffe di cui la tabella "A" allegata al presente regolamento .
3. I soggetti che possiedono un reddito pari o inferiore alla pensione sociale , in

relazione alla situazione familiare degli obbligati agli alimenti , possono essere esonerati dal pagamento dei servizi loro prestati .

4. La Giunta Comunale delibera su eventuali altre situazioni di esonero dal pagamento della compartecipazione.

Articolo 45 (Priorità di intervento)

1. Nell'assegnazione del servizio domiciliare dovranno essere valutate le situazioni individuando priorità di intervento secondo i seguenti criteri :

a) livello di autosufficienza della persona con particolare riguardo a stati di non autosufficienza cronico-degenerativa;

b) livello di urgenza della prestazione;

c) livello di disponibilità economiche del richiedente o dei familiari tenuti agli alimenti;

d) esistenza o meno di supporti familiari idonei alle cure o agli interventi;

e) esistenza di situazioni di disagio psicofisico anche se di natura transitoria o comunque destinate a regredire alla gravità;

2. Eventuali interventi che non tengono conto dellé priorità' sopramenzionate possono essere attuati solo in relazione a:

a) progetti mirati all'educazione sociosanitaria;

b) interventi indirizzati al superamento di disagio psicologico dovuto ad accadimenti gravi;

c) situazioni urgenti e gravi dovute ad assistenza o deficienza di supporti che avrebbero dovuto essere forniti da compatenti strutture od enti.

Articolo 46 (Assegnazione del servizio domiciliare)

1. Il servizio domiciliare e' assegnato con delibera di Giunta Comunale, su richiesta presentata con apposito modulo e su parere del Servizio Sociale il quale ne cura la modalità di fruizione.

2. Il Servizio Sociale organizza il servizio domiciliare in osservanza alle disposizioni vigenti e nel modo più consono al raggiungimento degli obbiettivi all'interno della realtà locale .

3. La Giunta Comunale può delegare al servizio sociale le decisioni in merito all'assegnazione del servizio domiciliare con obbligo di relazionare annualmente o periodicamente.

Capo XI (Attività di centro sociale)

Articolo 47 (Descrizione)

1. Il centro sociale e' un servizio destinato a promuovere iniziative socio culturali e di socializzazione fra tutti i cittadini .

2. Esso si avvale del volontariato come momento concreto di integrazione fra le forze sociali del territorio in uno spirito di comune solidarietà.

3. Ogni centro sociale si dota di un proprio regolamento di osservazione alle disposizioni vigenti.

Capo XI

(Ospitalità di anziani , di minori o adulti portatori di handicap psichici o psicofisici presso strutture)

Articolo 48 (Destinatari)

1. Il Comune con delibera della Giunta Comunale autorizza l'inserimento presso strutture residenziali o semiresidenziali di persone anziane , minori o adulti portatori di handicap psichici o fisici accertati dalle competenti autorità sanitarie qualora tale intervento sia benefico delle persone stesse al fine di garantire alle stesse le migliori cure sia sociali che sanitarie.
2. Tale inserimento può avvenire anche per periodi limitati al fine di superare una sfavorevole congiuntura di accadimenti e favorire il reinserimento nell'ambiente familiare di appartenenza delle persone usufruiscono di questa prestazione.
3. L' inserimento di persone, adulte o minorenni, in strutture residenziali o semiresidenziali e' altresì possibile in presenza di situazioni segnalate da servizi giudiziari , sociali o sanitari purché esso rientri in un progetto mirato e definito e vi sia un parere favorevole del Servizio Sociale del Comune di Colle Umberto .
4. Nei casi di cui il comma precedente, in assenza di necessita di integrazione economica a qualunque titolo nell'intervento, l'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta Comunale.

Articolo 49 (Requisiti per l'integrazione retta da parte del Comune)

1. Il Comune con delibera della Giunta Comunale, previa individuazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale di cui al successivo art. 60, può provvedere al pagamento parziale o totale delle rette per il ricovero presso residenze di assistenza sanitaria e sociale in presenza delle seguente condizioni:
 - a) il soggetto sia non autosufficiente dal punto sociosanitario, ivi compreso l'aspetto psichico, e sia impossibilitato a permanere nell'ambiente familiare;
 - b) il reddito familiare e il patrimonio sia immobile che mobiliare accertato non consenta il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero;
 - c) non esistano soggetto obbligati al mantenimento a norma delle vigenti leggi, il cui reddito sia sufficiente ad assicurare il pagamento, totale o parziale delle rette, senza che ciò arrechi grave pregiudizio agli stessi.
2. L'intervento del comune è altresì possibile, in via straordinaria ed eccezionale, per integrazione retta a favore di persone autosufficienti in case albergo, comunità alloggi o strutture ad utenza diversificata purché ricorrano i requisiti di cui ai punti 2 e 3 del comma precedente.
3. L'integrazione retta si applica anche per ospitalità in strutture per periodi limitati e per forme temporanee o provvisorie.

Articolo 50 (Vincoli all'integrazione retta)

1. Non vi potrà essere integrazione retta da parte del Comune qualora il richiedente continui ad essere titolare dei beni immobili o mobili registrati oppure egli li abbia alienati, in qualsiasi forma e a favore di chiunque, nei 5 anni

precedenti la data della richiesta.

Articolo 51
(Modalità di integrazione)

1. Il Comune pagherà l'integrazione retta, parziale o totale direttamente all'amministrazione della struttura ospitante, dietro presentazione di regolare fattura e secondo le modalità previste dai vari istituti.

Articolo 52
(Termini per l'integrazione economica)

1. L'integrazione retta deliberata dalla giunta comunale ha validità solo fino all'esistenza dei requisiti accertati.

2. Entro il mese di luglio di ciascun anno dovranno essere aggiornati i dati relativi ai redditi dell'utente e degli obbligati .

3. Qualora l'utente e gli obbligati non prestino entro la data di cui al secondo comma i dati richiesti, la Giunta Comunale deve provvedere a sospendere l'integrazione e comunicare la decisione anche alla struttura ospitante.

4. La Giunta Comunale , anche con delibera ricognitiva generale , deve comunicare annualmente l'ammontare totale degli impegni assunti aggiornati.

5. Eventuali variazioni nell'ammontare del contributo degli obbligati devono essere comunicate agli stessi entro 30 giorni dalla delibera avente ad oggetto le stesse.

Titolo IV
Norme finali

Capo I
Deleghe

Articolo 53
(Deleghe al Servizio Sociale)

1. La Giunta Comunale può demandare al Servizio Sociale le decisioni di rispettiva competenza circa l'ammissione alla fruizione di determinati servizi o di parte degli stessi in relazione alla maggiore funzionalità del servizio sia in termini di efficacia che di efficienza.

2. Per i servizi delegati il Servizio Sociale dovrà periodicamente relazionare al delegante.

3. E' facoltà degli organi di cui al primo comma revocare le deleghe nella materia di propria competenza in qualsiasi momento.

Capo II
Garanzie per la gestione di denaro

Articolo 54
(Incasso dei contributi e delle erogazioni)

1. Le erogazioni di somme di denaro avviene con emissione di mandato da riscuotere presso il tesoriere comunale .

2. In caso di minori l'emissione potrà venire fatta a chi esercita la potestà dei genitori oppure, qualora esistano motivati sospetti di possibile sperperi o distrazione, ad eventuale familiare o al soggetto affidatario del minore.

Capo III Termini e verifiche per gli interventi

Articolo 55 (Termini per gli interventi)

1. Tutti i benefici erogati dal Comune di Colle Umberto per i quali non sia stata indicata nei relativi articoli il tempo di durata, hanno validità annuale con scadenza al 30 settembre di ciascun anno.
2. Entro tale data tutti coloro che intendono continuare a usufruire del servizio dovranno inoltrare nuova richiesta ed aggiornare la documentazione in precedenza presentata indicando le eventuali variazioni intervenute.

Articolo 56 (Validità dei requisiti)

1. I requisiti per accedere ai servizi previsti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
2. La loro eventuale documentazione successiva deve comunque indicarne l'esistenza alla data di presentazione della domanda.
3. In caso di difetto la domanda sarà respinta e il richiedente dovrà presentare nuova istanza.

Articolo 57 (Donazioni)

1. Il Comune di Colle Umberto può accettare, previo apposito atto deliberativo ed acquisita l'autorizzazione delle apposite autorità, donazione da parte dei destinatari dei servizi previsti dal presente regolamento e di chiunque le disponga a termini degli art. 769 e successivi del Codice Civile.
2. Parimenti e con le stesse modalità possono essere accettate donazioni gravate dell'onere di ricovero del donatore e di altri soggetti nonché, infine con le medesime modalità, mandanti irrevocabili a vendere conferiti -a termine dell'art. 1395 del Codice Civile e seguenti - dai soggetti di cui sopra per sopperire agli oneri assunti dal Comune stesso per i servizi prestazioni assicurati al mandante.

Articolo 58 (Misura delle partecipazioni)

1. I familiari obbligati agli alimenti ai sensi della vigente legislazione (art. 433 e ss. codice civile) sono tenuti alla preventiva partecipazione agli interventi socio-assistenziali secondo il proprio reddito relativo con i criteri di cui all'art. 22 punto "C" del presente regolamento con esclusione delle entrate di natura assistenziale e nell'entità stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Per l'anno in corso l'entità della compartecipazione viene stabilita nella tabella "B" allegata al presente regolamento.

Articolo 59
(Modifiche)

1. Gli importi delle allegate tabelle "A", "B" e "C" al presente regolamento, esclusi i criteri e la disciplina generale, possono essere aggiornati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento ogni qualvolta lo ritenga necessario anche in relazione alle modifiche normative in materia di assistenza e servizi che intervenissero o in relazione ai diversi costi effettivi di riferimento.

Articolo 60
(Disposizioni e norme regolamentari precedenti)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le vigenti disposizioni e provvedimenti con esso non compatibili.

Articolo 61
(Entrata in vigore)

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio e negli altri luoghi consueti di pubblicazione degli atti per 15 giorni consecutivi.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla predetta pubblicazione.

Articolo 62
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano e sono applicabili, per quanto compatibili, le norme statali e regionali in materia, nonché il vigente regolamento comunale di contabilità.
2. Restano in ogni caso fermi gli obblighi dei civilmente obbligati ai sensi del codice civile.

TABELLA "A"

DEFINIZIONE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DOMICILIARE E DEI SOGGIORNI VACANZA

- Fasce di costo per il Servizio di Assistenza Domiciliare -

fascia di riferimento	compartecipazione alla spesa
I	servizio gratuito
II	20% del costo orario del servizio
III	34% del costo orario del servizio
IV	60% del costo orario del servizio
V	100% del costo orario del servizio

- Servizio trasporti -

Dalla I alla V fascia il costo Km è sempre a carico dell'utenza. Vengono individuate 3 possibilità con impoti fissi pari al max del Km previsto.

fino a Km 20	costo Km X Km20
da Km 20 a Km 50	costo Km X Km50
da Km50 a Km 100	costo Km X Km 100

- Servizio pasti caldi -

fascia di riferimento	compartecipazione alla spesa
I	51% del costo reale del servizio
II	82% del costo reale del servizio
III-IV-V	100% del costo reale del servizio

- Servizio lavanderia -

Solo per il Servizio che dovrebbe/potrebbe essere svolto dai familiari civilmente obbligati per tutte le fasce la Giunta Comunale stabilisce annualmente una quota fissa di compartecipazione simbolica.

- Soggiorni Climatici -

fascia di riferimento	compartecipazione alla spesa
57% del coefficiente base	servizio gratuito
86% del coefficiente base	70% del costo del servizio
I	80% del costo del servizio
II-III-IV-V	100% del costo del servizio

- coefficiente base = pensione minima INPS

segue tabella "A"

DEFINIZIONE DELLE FASCE DI REDDITO

La I fascia è riferita ai nuclei con reddito pari al Minimo Vitale stabilito **nella tabella "C"**
I redditi annui sono comprensivi della 13° mensilità e sono stati arrotondati in eccesso alle
£10.000 superiori.

La II fascia è stata ricavata maggiorando la I fascia di Minimo Vitale dal 1% al 31% circa.

La III fascia è stata ricavata maggiorando la I fascia di Minimo Vitale dal 32% al 92%
circa.

La IV fascia è stata ricavata maggiorando la III fascia dall'1% al 50% circa.

Numero di persone per nucleo familiare	Importi reddito annuo netto	Importo mensile	Fascia di riferimento
1	pensione minima INPSx13	pensione minima INPS	I
	(pensione minima INPS + dal 1% al 31% della pens.min.INPS)x 13	pensione minima INPS+dal 1% al 31% della pensione minima INPS	II
	(pensione minima INPS+ dal 32 % al 92% della pens.min.INPS)x13	pensione minima INPS+ dal 32% al 92% della pens.min.INPS	III
	(III fascia+ 50% della III fascia)x 13	III fascia +50% della III fascia	IV
	oltre la IV fascia	oltre la IV fascia	V

Numero di persone per nucleo familiare	Importi reddito annuo netto	Importo mensile	Fascia di riferimento
2	(pensione minima INPS + dal 28% al 34% della pens.min.INPS = "A") x13	pensione minima INPS + dal 28% al 34% della pens.min.INPS = "A"	I
	("A"+ dall' 1% al 31% di "A")x13.	"A"+ dall' 1% al 31% di "A".	II
	("A" + dal 32% al 92% di "A")x13	"A" + dal 32% al 92% di "A"	III
	(III fascia+ 50% della III fascia)x 13	III fascia +50% della III fascia	IV
	oltre la IV fascia	oltre la IV fascia	V

Numero di persone per nucleo familiare	Importi reddito annuo netto	Importo mensile	Fascia di riferimento
3	(pensione minima INPS + dal 56% al 63% della pens.min.INPS = "B") x13	pensione minima INPS + dal 56% al 63% della pens.min.INPS = "B"	I
	("B" + dall' 1% al 31% di "B") x13.	"B" + dall' 1% al 31% di "B".	II
	("B" + dal 32% al 92% di "B") x13	"B" + dal 32% al 92% di "B"	III
	(III fascia + 50% della III fascia) x 13	III fascia + 50% della III fascia	IV
	oltre la IV fascia	oltre la IV fascia	V

Numero di persone per nucleo familiare	Importi reddito annuo netto	Importo mensile	Fascia di riferimento
4	(pensione minima INPS + dal 98% al 108% della pens.min.INPS = "C") x13	pensione minima INPS + dal 98% al 108% della pens.min.INPS = "C"	I
	("C" + dall' 1% al 31% di "C") x13.	"C" + dall' 1% al 31% di "C".	II
	("C" + dal 32% al 92% di "C") x13	"C" + dal 32% al 92% di "C"	III
	(III fascia + 50% della III fascia) x 13	III fascia + 50% della III fascia	IV
	oltre la IV fascia	oltre la IV fascia	V

Numero di persone per nucleo familiare	Importi reddito annuo netto	Importo mensile	Fascia di riferimento
5	(pensione minima INPS + dal 135% al 145% della pens.min.INPS = "D") x13	pensione minima INPS + dal 135% al 145% della pens.min.INPS = "D"	I
	("D" + dall' 1% al 31% di "D") x13.	"D" + dall' 1% al 31% di "D".	II
	("D" + dal 32% al 92% di "D") x13	"D" + dal 32% al 92% di "D"	III
	(III fascia + 50% della III fascia) x 13	III fascia + 50% della III fascia	IV
	oltre la IV fascia	oltre la IV fascia	V
Numero di persone	Importi reddito annuo	Importo mensile	Fascia di

per nucleo familiare	netto		riferimento
6	(pensione minima INPS + dal 160% al 175% della pens.min.INPS = "E") x13	pensione minima INPS + dal 160% al 175% della pens.min.INPS = "E"	I
	("E"+ dall' 1% al31%di "E")x13.	"E"+ dall' 1% al31%di "E".	II
	("E" + dal 32% al 92% di "E")x13	"E" + dal 32% al 92% di "E"	III
	(III fascia+ 50% della III fascia)x 13	III fascia +50% della III fascia	IV
	oltre la IV fascia	oltre la IV fascia	V

Numero di persone per nucleo familiare	Importi reddito annuo netto	Importo mensile	Fascia di riferimento
7	(pensione minima INPS + dal 190% al 205% della pens.min.INPS = "F") x13	pensione minima INPS + dal 160% al 175% della pens.min.INPS = "F"	I
	("F"+ dall' 1% al31%di "F")x13.	"F"+ dall' 1% al31%di "F".	II
	("F" + dal 32% al 92% di "F")x13	"F" + dal 32% al 92% di "F"	III
	(III fascia+ 50% della III fascia)x 13	III fascia +50% della III fascia	IV
	oltre la IV fascia	oltre la IV fascia	V

* dal 10% al 15% per ogni membro in più oltre al 7°.

TABELLA "B"

IMPORTI DELLA CONTRIBUZIONE DELLE PERSONE TENUTE AGLI ALIMENTI ART.58 del regolamento dei Servizi Sociali

La Giunta Comunale determina annualmente le quote a carico dei familiari civilmente obbligati in relazione all'importo della quota di reddito eccedente il minimo vitale.

Importo della quota di reddito eccedente il minimo vitale.	Quota mensile fissa a carico di coniuge, genitori, figli.	Quota mensile fissa a carico di fratelli sorelle avi nipoti discendenti.
Fino a L.300.000	-----	-----
Fino a L.500.000	dal 10% al 20% della quota eccedente.	importo pari al 50% della quota a carico di coniuge, genitori, figli.
Fino a L.700.000	dal 20% al 30% della quota eccedente.	importo pari al 50% della quota a carico di coniuge, genitori, figli.
Fino a L.999.000	dal 20% al 30% della quota eccedente.	importo pari al 50% della quota a carico di coniuge, genitori, figli.
Fino a L.1.000.000	dal 25% al 35% della quota eccedente il minimo vitale.	importo pari al 50% della quota a carico di coniuge, genitori, figli.

Nel caso di generi, nuore, suoceri l'importo è pari al 66% della quota relativa ai fratelli, sorelle, nipoti, discendenti o ~~avi~~.

TABELLA "C"

LIVELLI DI MINIMO VITALE PER L'INTEGRAZIONE AL REDDITO

Art.22 del Regolamento dei Servizi Sociali

*** Coefficiente base= Pensione minima INPS**

- 1 membro= coefficiente base;
- 2 membri = coefficiente base+ dal 28% al 34% del coefficiente base;
- 3 membri = coefficiente base+ dal 56% al 63% del coefficiente base;
- 4 membri = coefficiente base+ dal 98% al 108% del coefficiente base;
- 5 membri = coefficiente base+ dal 135% al 145% del coefficiente base;
- 6 membri = coefficiente base+ dal 160% al 175% del coefficiente base;
- 7 membri = coefficiente base+ dal 190% al 205% del coefficiente base;
- * dal 10% al 15% per ogni membro in più oltre al 7°.

La Giunta delibera annualmente la definizione della percentuale aggiuntiva fra i valori sopra esposti.

art.24
(limiti di reddito lordo)

- 1 persona = reddito medio annuo lordo;
- 2 persone = reddito medio annuo lordo+ 50% dello stesso;
- 3 persone = reddito medio annuo lordo+ 50% dello stesso+ 25% dello stesso.
- * Per ogni persona oltre il 3° membro si aggiunge al reddito complessivo il 25% del reddito medio annuo lordo.

INDICE
REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Titolo I	
Norme generali	1
Articolo 1	1
Articolo 2 (Finalità e principi).....	1
Articolo 3 (Destinatari)	1
Articolo 4 (competenza)	1
Titolo II	
Iter Procedimento	
Articolo 5 (Modalità' di presentazione della domanda).....	2
Articolo 6 (Tempi procedurali).....	2
Articolo 7 (Istruzione della pratica).....	3
Articolo 8 (Accesso agli atti e alle informazioni).....	3
Titolo III	
Interventi Socio-Assistenziali	3
Capo I	
Articolo 9 (Servizi socio-assistenziali).....	3
Capo II	
(Trasporti per le scuole materne e dell'obbligo e mensa per le scuole dell'obbligo)	
Articolo 10	4
Articolo 11 (Libri di testo)	4
Capo III	
affidamenti famigliari ai minori	
Articolo 12 (affidamento familiare dei minori).....	4

Capo IV	
Affidamento al Servizio Sociale	
Articolo 13	
(Affidamento di minori al Servizio Sociale).....	5
Articolo 14	
(Affidamento in prova al Servizio Sociale).....	5
Capo V	
Ospitalità di minori presso strutture	
Articolo 15	
(Semiconvitto per minori).....	5
Articolo 16	
(inserimento in convitto di minori).....	6
Articolo 17	
(Centri estivi).....	6
Articolo 18	
(Facilitazione per la partecipazione a pubbliche manifestazioni).....	6
Capo VI	
Soggiorno Vacanza	
Articolo 19	
(Soggiorni Vacanza).....	7
Articolo 20	
(Soggiorno vacanza gestiti da privati).....	7
Articolo 21	
(Entità delle agevolazioni).....	7
Capo VII	
Assistenza Economica	
Articolo 22	
(Beneficiari)	8
Articolo 23	
(Limiti al beneficio)	8
Articolo 24	
(Eccezioni)	9
Articolo 25	
(Compartecipazione ai costi dei progetti di assistenza da parte dei nuclei famigliari con persone portatrici di handicap di età compresa fra i 0 e 65 anni).....	9
Articolo 26	
(Tipologia degli interventi).....	9
Articolo 27	
(Assistenza economica diretta ordinaria e straordinaria).....	9
Articolo 28	
(Contributo a titolo di prestito).....	10
Articolo 29	
(Assistenza economica indiretta).....	10

Articolo 30 (Modalità di erogazione).....	10
Cpo IX	
Assistenza abitativa	
Articolo 31 (Casa albergo Comunale per anziani).....	11
Articolo 32 (Requisiti).....	11
Articolo 33 (Composizioni del nucleo familiare).....	11
Articolo 34 (Documenti aggiuntivi da presentare).....	11
Articolo 35 (Punteggi).....	11
Articolo 36 (Commissione Esaminatrice).....	12
Articolo 37 (Assegnazione alloggi).....	12
Articolo 38 (Annullamento dell'assegnazione).....	13
Articolo 39 (Cambio dell'alloggio).....	13
Articolo 40 (Decesso o modificazione del nucleo assegnatario).....	13
Articolo 41 (Revoca dell'assegnazione).....	13
Articolo 42 (Oneri a carico dell'assegnatario).....	14
Capo IX	
Assistenza domiciliare	
Articolare 43 (Descrizione attività).....	14
Articolo 44 (Compartecipazione alla spesa).....	14
Articolo 45 (Priorità di intervento).....	15
Articolo 46 (Assegnazione del servizio domiciliare)	15
Capo X	
(Attività di centro sociale)	
Articolo 47 (Descrizione).....	15

Capo XI	
(Ospitalità di anziani , di minori o adulti portatori di handicap psichici o psicofisici presso strutture)	
Articolo 48	
(Destinatari).....	16
Articolo 49	
(Requisiti per l'integrazione retta da parte del Comune).....	16
Articolo 50	
(Vincoli all'integrazione retta).....	16
Articolo 51	
(Modalità di integrazione).....	17
Articolo 52	
(Termini per l'integrazione economica).....	17

Titolo IV
Norme finali

Capo I	
Deleghe	
Articolo 53	
(Deleghe al Servizio Sociale).....	17
Capo II	
Garanzie per la gestione di denaro	
Articolo 54	
(Incasso dei contributi e delle erogazioni).....	17
Capo III	
Termini e verifiche per gli interventi	
Articolo 55	
(Termini per gli interventi).....	18
Articolo 56	
(Validità dei requisiti).....	18
Articolo 57	
(Donazioni).....	18
Articolo 58	
(Misura delle compartecipazioni).....	18
Articolo 59	
(Modifiche)	19
Articolo 60	
(Disposizioni e norme regolamentari precedenti).....	19
Articolo 61	
(Entrata in vigore).....	19
Articolo 62	
(Norme di rinvio).....	19

Tabella "A".....	20
Tabella "B".....	24
Tabella "C".....	25

